

126  
**Proposta di modifica n. 58.0.2002/17 al DDL n. 1586**

**58.0.2002/17**

Calandrini

FID

CONDOMINIO

All'emendamento 58.0.2002, capoverso «Art. 58-bis», dopo il comma 3, inserire in fine i seguenti:

«3-bis. I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge n. 4/2013 ed abbiano i requisiti rispetto all'art. 71-bis della disposizione di attuazione della legge n. 200/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono tenuti all'iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

3-ter. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 3-bis, già iscritti alla data del 31 dicembre 2019 ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, si provvede tramite l'incremento corrispondente degli affitti incassati dall'INPS attraverso la gestione diretta ed indiretta del patrimonio immobiliare dell'istituto nazionale di previdenza sociale.».

**Proposta di modifica n. 58.0.2002/26 al DDL n. 1586**

**58.0.2002/26**

Caliendo *FI* *capovero*

*Dopo il capoverso «Art. 58-bis» aggiungere il seguente:*

**«Art. 58-ter.**

1. I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge n. 4/2013 ed abbiano i requisiti rispetto all'articolo 71-*bis* della disposizione di attuazione della legge n. 200/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono tenuti all'iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

2. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 dicembre 2019 ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, si provvede tramite l'incremento corrispondente degli affitti incassati dall'INPS attraverso la gestione diretta ed indiretta del patrimonio immobiliare dell'istituto nazionale di previdenza sociale.».